


10 gennaio 2018

CIRCOLARE 3.2018

## LE NOVITÀ DEL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018.

Qui di seguito vogliamo riportare alcune delle più importanti novità introdotte dal Legislatore.

### Sommario

- Nuova rottamazione carichi iscritti a ruolo
- Nuova *Voluntary disclosure* in forma ridotta
- Estensione dello *Split Payment*
- Novità spesometro 2018
- *Tax credit* pubblicità
- Registri IVA in formato elettronico
- Estensione della firma digitale per le imprese

- Deduzione del 10% delle liberalità in denaro: esclusione di ONLUS e associazioni di promozione sociale
- Detrazione d'imposta per canoni di locazione studenti fuori sede
- Detrazione per acquisto alimenti a fini medici speciali
- Detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso
- Cinque per mille

### Nuova Rottamazione carichi iscritti a ruolo

È possibile procedere nuovamente alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo.

Oggetto di tale apertura sono le somme affidate all'agente di riscossione dei periodi:

- Tra il 1.01.2017 al 30.09.2017;



- tra il 2000 e il 2016, solo per coloro che non hanno aderito alla prima versione della rottamazione.

È inoltre possibile aderire alla nuova rottamazione qualora fosse stata richiesta la rottamazione (prima versione) ma la stessa non era stata concessa in quanto il contribuente non risultava in linea con il pagamento delle rate in scadenza dal 1.10 al 31.12.2016, relative ai piani di dilazione in corso al 24.10.2016.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

- Un'unica soluzione da versare entro il 31.07.2018; il mancato, insufficiente o tardivo pagamento comporta l'improcedibilità dell'istanza di accesso alla rottamazione.
- In cinque rate con scadenze rispettive nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, e febbraio 2019.

L'agente della riscossione comunicherà al debitore, entro il 30.06.2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l'ammontare delle rate, oltre che il

### **Nuova *Voluntary disclosure* in forma ridotta**

Dal punto di vista soggettivo, è previsto che i coloro i quali siano:

- fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

oppure abbiano

- prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi;

possano regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti e su libretti di risparmio esteri in violazione degli obblighi di dichiarazione.

Tali attività devono risultare derivanti dalle seguenti tipologie di redditi prodotti all'estero:

- redditi di lavoro dipendente;

- redditi di lavoro autonomo.

La regolarizzazione viene inoltre estesa anche alle attività estere derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

L'ambito di applicazione della mini *voluntary disclosure* viene comunque circoscritto alle attività depositate e alle somme detenute su conti o libretti esteri alla data del 6.12.2017.

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, i termini di decadenza dell'accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto della *voluntary disclosure* mini.

La regolarizzazione avverrà mediante pagamento di un importo forfettario pari al 3% del valore delle attività al 31.12.2016.

Le somme e le attività già oggetto di precedente collaborazione volontaria sono escluse dall'applicazione della nuova norma.

L'istanza di regolarizzazione va trasmessa entro il 31 luglio 2018.

### **Estensione dello *Split Payment***

dal 1° gennaio 2018 l'ambito di applicazione dello *split payment* viene esteso anche a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Dal 2018, rientrano nell'ambito applicativo dello *split payment* le operazioni svolte nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una



- percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
- società partecipate (per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%), da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Un decreto del MEF definirà le modalità di attuazione delle norme.

### **Novità spesometro 2018**

- Viene prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.
- Viene concessa ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando l'informativa obbligatoria da comunicare.
- Per le fatture di importo inferiore ad Euro 300,00 e registrate cumulativamente, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo avendo cura di comunicare alcune informazioni obbligatorie.

Sono esonerati dallo spesometro:

- le amministrazioni pubbliche;

- i produttori agricoli situati nelle zone montane con volume d'affari inferiore ai 7.000 euro.

### **Tax credit pubblicità**

Sono agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.6.2017.

Viene riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 24.6/2017 da:

- imprese,
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali

in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

### **Registri IVA in formato elettronico**

Viene consentita la tenuta dei registri IVA in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo.

Tale facoltà è riconosciuta a condizione che, in caso di controlli, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

### **Estensione della firma digitale per le imprese**

È estesa la facoltà di utilizzo della firma digitale ai fini della sottoscrizione di atti di "natura fiscale" riguardanti:

- fusione, scissione, trasformazione;
- contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad



oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda.

### **Deduzione del 10% delle liberalità in denaro: esclusione di ONLUS e associazioni di promozione sociale**

Restano deducibili le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute.

Tali erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui.

Sono stati tuttavia soppressi i riferimenti alle erogazioni nei confronti di ONLUS e associazioni di promozione sociale.

Tale soppressione decorre dal 2018.

### **Detrazione d'imposta per canoni di locazione studenti fuori sede**

È riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza (c.d. studenti "fuori sede").

I canoni di locazione pagati sono detraibili al 19% per un importo massimo di 2.633,00 euro.

La detrazione vale solo per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

### **Detrazione per acquisto alimenti a fini medici speciali**

È prevista, solo per l'anno 2017 e 2018, la detraibilità al 19% delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali. Sono considerati speciali i prodotti che sono volti al "trattamento dietetico di soggetti

*affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo".*

### **Detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**

Dal 2018 la detrazione del 19% per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso spetta fino ad un importo degli stessi non superiore a 1.300,00 euro.

### **Cinque per mille**

Per effetto dell'art. 17-ter del DL 148/2017 convertito, le persone fisiche potranno destinare il 5 per mille della propria IRPEF anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

I professionisti di Andersen Tax & Legal sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

---

*Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.*

---

